



# COMUNE DI GIAVERA DEL MONTELLO

*Provincia Di Treviso*

---

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "I.U.C."**

*approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 31.03.2014  
modificato con deliberazione C. C. n. 9 del 30.04.2015  
integrato con deliberazione C.C. n. 9 del 30.04.2016*

# **SOMMARIO**

## **TITOLO I - PRINCIPI GENERALI**

**Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

## **TITOLO II - IMU**

**Articolo 2 - OGGETTO**

**Articolo 3 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**

**Articolo 4 - DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI,  
AREE FABBRICABILI E TERRENI**

**Articolo 5 - SOGGETTI PASSIVI**

**Articolo 6 - SOGGETTO ATTIVO**

**Articolo 7 - BASE IMPONIBILE**

**Articolo 8 - RIDUZIONI PER I TERRENI AGRICOLI**

**Articolo 9 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE**

**Articolo 10 - DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE**

**Articolo 11 - ASSIMILAZIONI AD ABITAZIONE PRINCIPALE**

**Articolo 12 - ESENZIONI**

**Articolo 13 - QUOTA RISERVATA ALLO STATO**

**Articolo 14 - DICHIARAZIONE**

**Articolo 15 - VERSAMENTI**

**Articolo 16 - ACCERTAMENTO**

**Articolo 17 - SANZIONI ED INTERESSI**

**Articolo 18 - RISCOSSIONE COATTIVA**

**Articolo 19 - RIMBORSI**

**Articolo 20 - CONTENZIOSO**

**Articolo 21 - FUNZIONARIO RESPONSABILE**

## **TITOLO III - TASI**

**Articolo 22 - OGGETTO**

**Articolo 23 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**

**Articolo 24 - ESCLUSIONI**

**Articolo 25 - SOGGETTI PASSIVI**

**Articolo 26 - BASE IMPONIBILE**

**Articolo 27 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE**

**Articolo 28 - DETRAZIONI**  
**Articolo 29 - SERVIZI INDIVISIBILI**  
**Articolo 30 - DICHIARAZIONE**  
**Articolo 31 - VERSAMENTI**  
**Articolo 32 - ACCERTAMENTO**  
**Articolo 33 - SANZIONI ED INTERESSI**  
**Articolo 34 - RISCOSSIONE COATTIVA**  
**Articolo 35 - RIMBORSI**  
**Articolo 36 - CONTENZIOSO**  
**Articolo 37 - FUNZIONARIO RESPONSABILE**

#### **TITOLO IV - TARI CORRISPETTIVA**

**Articolo 38 - OGGETTO**  
**Articolo 39 - DEFINIZIONI**  
**Articolo 40 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI**  
**Articolo 41 - PRESUPPOSTO E AMBITO DI APPLICAZIONE**  
**Articolo 42 - SOGGETTI PASSIVI**  
**Articolo 43 - OBBLIGAZIONE PECUNIARIA**  
**Articolo 44 - GETTITO DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA**  
**Articolo 45 - COMMISURAZIONE DELLA PARTE FISSA**  
**Articolo 46 - COMMISURAZIONE DELLA PARTE VARIABILE**  
**Articolo 47 - MODALITÀ DI COMMISURAZIONE INDIVIDUALE DELLA PARTE VARIABILE**  
**Articolo 48 - CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE**  
**Articolo 49 - DEFINIZIONE DI LOCALI TARIFFABILI**  
**Articolo 50 - TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO**  
**Articolo 51 - CONDIZIONI DI ESENZIONE ED AGEVOLAZIONE NEL PAGAMENTO DELLA TARIFFA**  
**Articolo 52 - TARIFFA PER MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI VIAGGIANTI**  
**Articolo 53 - MERCATI**  
**Articolo 54 - SERVIZI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE PRESSO L'ECOCENTRO**  
**Articolo 55 - SERVIZI EXTRA-TARIFFA**  
**Articolo 56 - COMUNICAZIONE**  
**Articolo 57 - CONTROLLO**  
**Articolo 58 - SANZIONI**  
**Articolo 59 - INTERESSI E SPESE**

**Articolo 60 - RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA**

**Articolo 61 - RIMBORSI**

**Articolo 62 - CONTENZIOSO E AUTOTUTELA**

**Articolo 63 - PRIMA APPLICAZIONE**

**Articolo 64 - DISPOSIZIONI RELATIVE AL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI,  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E ALLE INFORMAZIONI**

**Articolo 65 - RINVIO AD ALTRE NORME**

**TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI**

**Articolo 66 - ENTRATA IN VIGORE**

**TITOLO VI - ALLEGATI**

**TASI - ALLEGATO A)**

**TARI CORRISPETTIVA - ALLEGATI 1) – 12)**

## **TITOLO I - PRINCIPI GENERALI**

### **Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina l'adozione, l'applicazione e la riscossione del tributo per la gestione dei rifiuti solidi urbani e sui servizi in conformità dell'articolo 1 - commi 639 e successivi della legge di stabilità 2014 e relativi atti normativi di applicazione.  
L'imposta si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
2. Ai fini del presente regolamento restano ferme le definizioni di cui all'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché quelle contenute nell'articolo 1 - commi da 161 a 170 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

## **TITOLO II - IMU**

### **Articolo 2 - OGGETTO**

1. Il presente titolo disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, denominata "IMU", istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dal Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44.

### **Articolo 3 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, ivi compresi l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, nonché i terreni incolti.

### **Articolo 4 - DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI, AREE FABBRICABILI E TERRENI**

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 del presente regolamento:
  - a) per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;

- b) per “pertinenze dell’abitazione principale” si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;
- c) per “fabbricato” si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- d) per “area fabbricabile” si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici adottati dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali. L’agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell’ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l’agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;
- e) per “terreno” si intende sia il terreno incolto, sia il terreno agricolo adibito all’esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

## **Articolo 5 - SOGGETTI PASSIVI**

- 1. Soggetti passivi dell’imposta sono:
  - a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa;
  - b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
  - c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
  - d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
  - e) l’ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

## **Articolo 6 - SOGGETTO ATTIVO**

- 1. Soggetto attivo dell’imposta è il Comune di GIAVERA DEL MONTELLO relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.

## **Articolo 7 - BASE IMPONIBILE**

- 1. La base imponibile dell’imposta è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 5 - commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dell’articolo 13 - commi 4 e 5 del Decreto Legge n. 201 del 2011.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3 - comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
  - a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  - b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  - c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
  - d) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
  - e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui all'articolo 5 - comma 3 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4. Per le aree fabbricabili il Consiglio comunale determina, per zone omogenee e secondo le destinazioni urbanistiche, i valori di riferimento delle aree edificabili, al fine di ridurre al massimo l'insorgere di contenzioso e di azioni di accertamento; fermo restando che il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, come stabilito dal comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 504/1992 non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore, nel caso in cui l'Imposta Municipale Propria dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli ivi stabiliti.
5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3 - comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
6. I terreni su cui insiste un fabbricato censito in catasto come unità collabente, qualora ricadenti in zona edificabile secondo gli strumenti urbanistici vigenti, sono soggetti all'imposta in base al valore imponibile dell'area fabbricabile.
7. Il Comune comunica al proprietario l'intervenuta edificabilità dell'area a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantirne l'effettiva conoscenza da parte del contribuente.
8. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
  - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità

deve essere accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa a tale previsione, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale dichiara di essere in possesso di una perizia accertante l'inagibilità o l'inabitabilità, redatta da un tecnico abilitato.

## **Articolo 8 - TERRENI AGRICOLI**

1. In ragione di quanto previsto dall'art. 15 della L. 27.12.1977 n. 984, i terreni agricoli del Comune di Giavera del Montello sono esenti dall'imposta così come previsto dall'art. 7 lett. h) del D. Lgs 504/92, applicabile anche in materia di Imposta Municipale Propria secondo quanto previsto al comma 8 dell'art. 9 del D. Lgs n. 23/2011 in quanto ricadenti in aree di collina.

## **Articolo 9 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE**

1. La delibera di approvazione delle aliquote acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1 - comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e i suoi effetti retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il termine fissato dalle norme statali.
2. In mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'articolo 1 - comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

## **Articolo 10 - DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie catastali A1-A8-A9 e per le relative pertinenze, sono detratti € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.
2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. Il Comune, con la deliberazione di cui all'articolo 9 del presente regolamento, può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta.

## **Articolo 11 – ASSIMILAZIONI AD ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale:
  - a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  - b) L'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.
2. Sono inoltre considerate per legge direttamente adibite ad abitazione principale:



- a) Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro per le infrastrutture del 22 aprile 2008;
- c) La casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) Le abitazioni di militari o poliziotti: non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 28 c. 1 del D. Lgs 19.05.2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia.

## **Articolo 12 - ESENZIONI**

### 1. Sono esenti dall'imposta:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili posseduti e utilizzati da enti non commerciali e organizzazioni non lucrative di utilità sociale ("ONLUS") di cui all'articolo 73 - comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222.

### 2. Le esenzioni di cui al comma 1 spettano per il periodo durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.

## **Articolo 13 - QUOTA RISERVATA ALLO STATO**

1. Ai sensi dell'articolo 1 - comma 380, lettera f), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria di cui all'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13.

## **Articolo 14 - DICHIARAZIONE**

1. Nei casi in cui le disposizioni di leggi vigenti prevedono l'obbligo della dichiarazione, la stessa deve essere presentata su apposito modulo approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di avvenuta variazione. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi purché non si verifichino variazioni dei dati ed elementi dichiarati da cui consegue un diverso ammontare dell'imposta, in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni intervenute nel medesimo termine indicato. Nell'ipotesi di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta.

## **Articolo 15 - VERSAMENTI**

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
4. Le somme esposte vanno arrotondate secondo le modalità previste dall'articolo 1 - comma 166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. Non devono essere eseguiti versamenti per importi annui inferiori ad € 5,00. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

## **Articolo 16 - ACCERTAMENTO**

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell'articolo 11 - comma 3, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti.
2. Il Comune, ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate

o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione dell'imposta.
6. Non si procede all'accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di € 12,00, con riferimento ad ogni anno d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

#### **Articolo 17 - SANZIONI ED INTERESSI**

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'imposta dovuta, con un minimo di € 50,00.
2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento della maggiore imposta dovuta, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 16 - comma 2 del presente regolamento, entro il termine di 60 giorni dalla richiesta, si applica la sanzione da € 100,00 a € 500,00.
4. Le sanzioni previste dai precedenti commi sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento dell'imposta, se dovuta, della sanzione e degli interessi.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare dell'imposta deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. Nel caso di ritardo od omesso versamento la sanzione è quella fissata dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
7. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997.
8. Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
9. Sulle somme dovute per l'imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

#### **Articolo 18 - RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti

di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

#### **Articolo 19 - RIMBORSI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 17 - comma 9, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 15 - comma 5, del presente regolamento.

#### **Articolo 20 - CONTENZIOSO**

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

#### **Articolo 21 - FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. La Giunta Comunale, ai sensi dell'articolo 11 - comma 4, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, designa il Funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta.
2. Il predetto Funzionario sottoscrive tutti i provvedimenti, le richieste, gli avvisi, gli atti connessi al contenzioso, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone rimborsi.

### **TITOLO III - TASI**

#### **Articolo 22 - OGGETTO**

1. Il presente titolo disciplina il tributo per i servizi indivisibili, denominato "TASI", in attuazione dell'articolo 1 - commi dal 669 al 679 e commi dal 681 al 705 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 modificati dall'art. 1 commi dal 10 al 28, 53 e 54 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 – Legge di Stabilità 2016.

#### **Articolo 23 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria di cui all'art. 13 comma 2 del D.L. n. 201/2011, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
2. È considerata abitazione principale anche l'unità immobiliare ad essa assimilata ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento.

#### **Articolo 24 - ESCLUSIONI**

1. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, così come stabilito dall'articolo 1 - comma 670 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013.

#### **Articolo 25 - SOGGETTI PASSIVI**

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 23. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie A/1-A/8-A/9, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo articolo 27. La restante parte è corrisposta in ogni caso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

#### **Articolo 26 - BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria di cui all'articolo 13 del Decreto Legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

#### **Articolo 27 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE**

1. Il Consiglio Comunale approva, entro il termine fissato dalle norme statali, le aliquote TASI, in conformità con i servizi e i costi alla cui copertura la TASI è diretta.
2. In mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'articolo 1 - comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

### **Articolo 28 - DETRAZIONI**

1. Il Comune, con la medesima deliberazione del Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI, può stabilire l'applicazione di detrazioni anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e/o dell'ammontare della rendita catastale ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti, nonché di ulteriori detrazioni fino a concorrenza del tributo dovuto, ai sensi dell'articolo 1 - comma 731 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013.
2. In mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, le detrazioni si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'articolo 1 - comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

### **Articolo 29 - SERVIZI INDIVISIBILI**

1. L'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta, è riportata nell'allegato A) del presente regolamento.

### **Articolo 30 - DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, secondo le modalità previste dalla legge. A tal fine, si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

### **Articolo 31 - VERSAMENTI**

1. Il tributo è dovuto per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Il versamento del tributo dovuto per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.

3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
4. Le somme esposte vanno arrotondate secondo le modalità previste dall'articolo 1 - comma 166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. Non devono essere eseguiti versamenti per importi annui inferiori ad € 5,00. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

## **Articolo 32 - ACCERTAMENTO**

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può inviare questionari ai contribuenti, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno 7 giorni.
2. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.
5. Non si procede all'accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di € 12,00, con riferimento ad ogni anno del tributo. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

## **Articolo 33 - SANZIONI ED INTERESSI**

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento del tributo dovuto, con un minimo di € 50,00.
2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento del maggiore tributo dovuto, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 32 - comma 1 del presente regolamento, entro il termine di 60 giorni dalla richiesta, si applica la sanzione da € 100,00 a € 500,00.

4. Le sanzioni previste dai precedenti commi sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. Nel caso di ritardo od omesso versamento la sanzione è quella fissata dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
7. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997.
8. Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
9. Sulle somme dovute per il tributo non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

#### **Articolo 34 - RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Le somme liquidate dal Comune per tributo, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

#### **Articolo 35 - RIMBORSI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 33 - comma 9, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 31 - comma 5, del presente regolamento.

#### **Articolo 36 - CONTENZIOSO**

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.



3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

### **Articolo 37 - FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. La Giunta Comunale, ai sensi dell'articolo 1 - comma 692, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, designa il funzionario responsabile cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo.
2. Il predetto funzionario sottoscrive tutti i provvedimenti, le richieste, gli avvisi, gli atti connessi al contenzioso, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone rimborsi.

### **TITOLO IV - TARI CORRISPETTIVA**

#### **Articolo 38 - OGGETTO**

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione e l'applicazione della tariffa corrispettiva per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti ad essi assimilati in conformità alle disposizioni normative contenute nell'articolo 1 - comma 668 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. La disciplina della tariffa di cui al comma 1 del presente articolo è finalizzata al raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, comprensivi dei costi di spazzamento e lavaggio delle strade e dei costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 36 del 2003.
3. La tariffa corrispettiva è soggetta ad IVA ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, salvo diversa disposizione di legge.

#### **Articolo 39 - DEFINIZIONI**

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
  - a) **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A della parte quarta del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
  - b) **produttore**: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
  - c) **detentore**: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
  - d) **conferimento**: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal regolamento di gestione del servizio;
  - e) **gestione**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
  - f) **Soggetto Gestore**: il soggetto che effettua la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati in regime di privativa ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia;
  - g) **Titolare del Servizio**: l'ente intercomunale preposto al governo del servizio pubblico di gestione dei rifiuti ai sensi della Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 52;
  - h) **raccolta**: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

- i) **raccolta differenziata:** la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinata al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati;
- j) **raccolta differenziata multimateriale:** la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (ad esempio vetro - lattine oppure vetro - lattine - plastica) che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero;
- k) **spazzamento:** modalità di raccolta dei rifiuti su strada;
- l) **smaltimento:** le operazioni previste nell'allegato B) della parte quarta del Decreto Legislativo n. 152 del 2006;
- m) **recupero:** le operazioni previste nell'allegato C) della parte quarta del Decreto Legislativo n. 152 del 2006;
- n) **trasporto:** l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo produzione e/o detenzione, alle successive fasi di gestione dei rifiuti;
- o) **luogo di produzione dei rifiuti:** uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali si originano i rifiuti;
- p) **stoccaggio:** le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D 15 dell'allegato B) della parte quarta del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C) alla medesima parte quarta;
- q) **deposito temporaneo:** il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni di cui all'articolo 183 - lettera m) del Decreto Legislativo n. 152 del 2006;
- r) **bonifica:** intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
- s) **messa in sicurezza:** ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
- t) **combustibile da rifiuti:** il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 99031 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità normale, che è recuperato dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamenti finalizzati a garantire un potere calorifico adeguato al suo utilizzo, nonché a ridurre e controllare:
  - 1) il rischio ambientale e sanitario
  - 2) la presenza di materiale metallico, vetri, inerti, materiale putrescibile e il contenuto di umidità
  - 3) la presenza di sostanze pericolose, in particolare ai fini della combustione;
- u) **combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q):** il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità elevata;
- v) **compost da rifiuti:** prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità;
- w) **compost di qualità:** prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2) del Decreto Legislativo n. 217 del 2006 e successive modifiche e integrazioni;
- x) **rifiuto organico:** rifiuto a componente organica fermentescibile costituito da: scarti alimentari e di cucina, a titolo esemplificativo, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, carta di pura cellulosa, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa, e simili;

- y) **rifiuto secco riciclabile:** rifiuto per il quale sia possibile recuperare materia ovvero rifiuto reimpiegabile, anche previo trattamento, nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, stracci, ecc.) per i quali è stata istituita una raccolta differenziata;
- z) **rifiuto secco non riciclabile:** rifiuto non fermentescibile a basso o nullo tasso di umidità dal quale non sia possibile recuperare materia;
- aa) **rifiuto vegetale:** rifiuto provenienti da aree verdi, quali giardini e parchi, costituito, a titolo esemplificativo, da sfalci d'erba, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche;
- bb) **utenze:** chiunque occupa, possiede o detenga locali o aree scoperte operative costituenti utenze;
- cc) **utenze:** luoghi, locali o aree scoperte operative, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, comprese le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di condomini, centri commerciali integrati o di multiproprietà, esistenti sul territorio dei Comuni consorziati; nello specifico, si intendono utenze i locali autonomi e indipendenti - o complesso di essi, comunicanti attraverso aree o spazi di pertinenza contigui, occupati, condotti o detenuti dal medesimo soggetto;
- dd) **utenze domestiche:** utenze adibite o destinate ad uso di civile abitazione;
- ee) **utenze non domestiche:** utenze adibite o destinate ad usi diversi dalle utenze domestiche;
- ff) **utenze singole:** utenze che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, di un proprio contenitore;
- gg) **utenze condominiali:** utenze che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, di un contenitore utilizzato da più utenze;
- hh) **ambito territoriale ottimale:** l'unità territoriale individuata dalla Regione quale dimensione ottimale per la realizzazione di economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani;
- ii) **concessionari dei servizi:** soggetti individuati dal Soggetto Gestore per lo svolgimento dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani;
- jj) **sportello per utenti:** ufficio predisposto ed attrezzato ove l'utenza riceve informazioni relative alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, effettua le pratiche relative alla apertura - chiusura - variazioni riferite all'utenza, ritira - consegna il materiale necessario per la raccolta differenziata;
- kk) **parte fissa della tariffa:** è quella relativa alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché tutti i costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- ll) **parte variabile della tariffa:** comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- mm) **Ecocentro - Centro Attrezzato Raccolta Differenziata:** area presidiata ed allestita, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. È un'area recintata dotata dei necessari contenitori, per il conferimento differenziato, da parte degli utenti, delle diverse tipologie di rifiuti recuperabili.

## Articolo 40 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento viene svolta in regime di privativa da parte del Soggetto Gestore e comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. Esso è disciplinato dalle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni e dal regolamento

consortile per la gestione dei rifiuti urbani, previsto dall'articolo 198 - comma 2, del predetto Decreto Legislativo.

#### **Articolo 41 - PRESUPPOSTO E AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. La tariffa corrispettiva è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed esistenti sul territorio di competenza del Titolare del servizio.
2. La tariffa corrispettiva è dovuta anche per i locali non utilizzati, purché predisposti all'uso.  
A tale fine si considerano predisposti all'uso i locali per i quali sia attivo anche uno solo dei pubblici servizi di erogazione del gas, acquedotto, energia elettrica.
3. Sono esclusi dal pagamento della parte variabile della tariffa corrispettiva i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
4. Non sono soggetti inoltre al pagamento della tariffa:
  - a) le unità immobiliari (sia domestiche che non domestiche) che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistano le condizioni di cui sopra;
  - b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice Civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;
  - c) le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché non utilizzate e prive dei servizi per la raccolta dei rifiuti urbani;
  - d) le unità immobiliari adibite a pertinenze agricole ad esclusione delle aree commerciali ed amministrative;
  - e) le aree delle unità immobiliari adibite a culto in senso stretto;
  - f) le unità immobiliari adibite a cabine elettriche, telefoniche, centrali termiche o altri impianti tecnologici non produttivi di rifiuti urbani;
  - g) parti di impianti sportivi e palestre riservati e di fatto utilizzati esclusivamente dai praticanti l'attività agonistico - sportiva (competitiva e amatoriale); sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoio, servizi igienici e simili e le superfici destinate al pubblico e ai servizi;
  - h) le aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite in via esclusiva ad accesso uscita e parcheggio dei veicoli dall'area di servizio degli esercenti la distribuzione di carburanti.
5. L'esclusione dal pagamento della tariffa corrispettiva in base ai casi previsti ai commi precedenti dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dal soggetto passivo, ovvero apposita autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
6. La mancata utilizzazione del servizio, nonché il mancato ritiro dei contenitori per la raccolta differenziata, non comportano alcun esonero o riduzione della tariffa corrispettiva, che viene comunque applicata per la presenza dei presupposti.
7. Le unità immobiliari adibite ad uso domestico, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, generano due distinti obblighi tariffari qualora vi sia la presenza di una superficie utilizzata a tal scopo.

8. Il Titolare del Servizio potrà valutare casistiche particolari al fine di determinare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della tariffa.
9. Per i centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, l'amministratore o il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa corrispettiva dovuta per tutti i locali e le aree scoperte operative.
10. Fermo restando l'obbligatorietà del versamento della tariffa per le aree e gli spazi comuni, l'amministratore dei centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, può in deroga al comma precedente, richiedere al Soggetto Gestore di concordare una diversa gestione dei locali e delle aree ad uso esclusivo a condizione che venga presentata esplicita richiesta da parte di tutti i singoli occupanti o detentori.
11. Il soggetto responsabile di cui ai commi 9 e 10 è tenuto a presentare, nei termini dell'articolo 56 del presente regolamento, l'elenco degli occupanti o detentori del centro commerciale, artigianale e di servizi integrati.
12. Per i locali in multiproprietà (es. locali che vengono occupati saltuariamente da più soggetti che, pur proprietari dei medesimi, li occupano per brevi periodi nell'anno solare) il soggetto che li gestisce è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte operative non in uso esclusivo ai singoli occupanti proprietari dei medesimi.

#### **Articolo 42 - SOGGETTI PASSIVI**

1. La tariffa corrispettiva è dovuta in via principale da coloro che posseggono o detengono locali e/o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione della tariffa medesima ai sensi del precedente articolo 41, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Il titolo del possesso o della detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque dall'occupazione o detenzione di fatto, nonché dalla residenza o domicilio.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale:
  - a) per le utenze domestiche colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione;
  - b) per le utenze non domestiche colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, Società, mentre per i comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.

In mancanza dei predetti soggetti passivi principali, il soggetto destinatario della tariffa rimane il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento del bene.
4. Sono solidamente tenuti al pagamento della tariffa corrispettiva i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 3, e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento amministrativo, sia esso quello dell'accertamento, che della riscossione, che del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.
5. Per i locali ad uso abitativo ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori a 183 giorni compresi gli alloggi ceduti con regolare contratto di locazione rinnovabile di anno in anno presso i quali i conduttori non hanno stabilito la residenza, ovvero nei casi in cui l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale, anche senza un regolare contratto di locazione, il soggetto destinatario della tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione e superficie) su detti locali.
6. Nel caso di sub-affitto, il soggetto destinatario della tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale.

7. Sono irrilevanti eventuali patti di traslazione della tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.
8. Per i locali e le aree destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (affittacamere e simili) la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio; tali utenze sono considerate "utenze non domestiche".
9. Alle istituzioni scolastiche statali si applicano le norme dell'articolo 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.
10. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente dovrà essere versata al Soggetto Gestore e sottratta dal costo che deve essere coperto con la tariffa corrispettiva.

#### **Articolo 43 - OBBLIGAZIONE PECUNIARIA**

1. La tariffa corrispettiva è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria, ed è determinata secondo i criteri e le modalità di calcolo di cui agli articoli successivi del presente regolamento.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui si verificano i presupposti per l'applicazione della tariffa, di cui al precedente articolo 41 o, se antecedente, dal giorno in cui viene effettuata la fornitura dei contenitori per il servizio e termina con la cessazione dei presupposti per l'attivazione dell'utenza o, se successiva, con la restituzione dei contenitori utilizzati.
3. In caso di mancata o ritardata comunicazione di cessazione, l'obbligazione pecuniaria non si protrae alle annualità successive:
  - a) quando l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre la data indicata;
  - b) in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione pecuniaria per comunicazione dell'utente subentrato o per azione di recupero operata d'ufficio.
4. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare:
  - a) si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici;
  - b) si considera un numero di componenti il nucleo familiare pari a n. 4 (quattro) persone per le utenze domestiche stabilmente occupate da nuclei non residenti qualora l'utente omette di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare nel termine stabilito dall'articolo 56 del presente regolamento;
  - c) si considera un numero di occupanti pari a n. 2 persone per le utenze domestiche tenute a disposizione di nuclei familiari iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), salvo diverso riscontro da presentarsi a cura dell'utente;
  - d) si considera un numero di occupanti pari a n. 2 persone per le utenze domestiche tenute a disposizione per i propri usi e per quelli dei familiari, salvo diverso riscontro da presentarsi a cura dell'utente.
5. L'ufficio anagrafe comunale provvede a comunicare mensilmente al Soggetto Gestore le variazioni anagrafiche della popolazione residente, secondo modalità e formati concordati. Analogamente gli uffici comunali interessati comunicano, con cadenza mensile, al Soggetto Gestore i dati e le informazioni utili ai fini della gestione della tariffa (ad es. rilascio di licenze e/o variazioni di autorizzazioni all'esercizio di attività, cessioni fabbricati, ecc.).
6. In ordine al concetto di risultanze anagrafiche si precisa che, qualora nella stessa abitazione - quale definita dall'ISTAT nell'ultimo censimento ufficiale - siano presenti più nuclei familiari, la tariffa sarà calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'unità abitativa. Gli intestatari dei nuclei familiari interessati sono tenuti alla presentazione della relativa richiesta ed al pagamento della tariffa con vincolo di solidarietà.
7. Nella determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare non si tiene conto dei domiciliati presso istituti o strutture comunitarie che possano attestare, attraverso certificazione, la permanenza in via continuativa presso la struttura stessa.

8. Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la tariffa (modificazioni della composizione del nucleo familiare, modificazioni delle superfici dei locali e aree scoperte, modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, modificazioni del servizio reso), decorrono dal momento del loro verificarsi, ma vengono contabilizzate nella prima bollettazione utile.
9. Non si dà luogo al recupero delle somme quando l'importo della tariffa risulta inferiore ai relativi costi di riscossione in mancanza di continuità del servizio reso. Analogamente non si procederà al rimborso di somme il cui importo risulta inferiore ai relativi costi di gestione del rimborso stesso.

#### **Articolo 44 - GETTITO DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA**

1. Ai sensi dell'articolo 3-bis - comma 1-bis del Decreto Legge n. 138 del 2011, le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e del relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali omogenei.
2. In via transitoria e fino all'effettivo subentro dei Consigli di Bacino di cui alla Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 52 le tariffe sono approvate dal Consorzio di Bacino secondo le modalità previste dal presente regolamento.
3. Il Soggetto Gestore redige e trasmette ogni anno al Titolare del Servizio lo schema di Piano Finanziario per l'anno di riferimento corredato dall'articolazione tariffaria nel rispetto dei criteri indicati dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999. Il Titolare del Servizio trasmette al Soggetto Gestore le eventuali osservazioni e proposte al Piano Finanziario. Il documento nella versione definitiva verrà approvato dal Soggetto Gestore e trasmesso al Titolare del Servizio.
4. La tariffa, dovuta annualmente dagli utenti, è determinata in modo da ottenere un gettito globale con copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
5. In sede di prima applicazione della tariffa corrispettiva, il costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti è dato dalla somma dei costi fissi e dei costi variabili di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999. I costi fissi sono riferiti in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti; i costi variabili sono rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione. Fermo restando l'obiettivo di standardizzazione dei servizi compresi nel costo complessivo del servizio per la gestione rifiuti, i costi aggiuntivi per servizi extra-standard richiesti dai Comuni vengono effettuati mediante applicazione di tariffe aggiuntive, ovvero mediante le modalità previste al successivo articolo 55.
6. I costi complessivi sono ripartiti fra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base dei servizi forniti e in relazione all'incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d'utenza.
7. L'individuazione del costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti e, conseguentemente, la determinazione della tariffa, attraverso la quantificazione della parte fissa e della parte variabile che la compongono, si concretizzano sulla base della redazione di un apposito Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di cui trattasi, tenendo conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio erogato e all'entità dei costi di gestione, in modo tale che venga assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
8. Le Tariffe, per ogni singola categoria d'utenza, sia per la quota fissa sia per la quota variabile, così come disciplinate negli allegati al presente regolamento, vengono approvate con

deliberazione dal Titolare del Servizio, da adottarsi nei termini fissati da norme di legge per l'approvazione del Bilancio di Previsione.

9. Nel caso di mancata deliberazione della tariffa nei termini di cui al precedente comma, si intendono prorogate le tariffe in vigore, fatto salvo l'adeguamento delle stesse, con l'applicazione dell'indice di inflazione programmata per l'anno di riferimento a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui è fissato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione.
10. Il Titolare del Servizio disciplina ogni ulteriore modalità applicativa della tariffa non espressamente stabilita dal presente regolamento o dalla deliberazione di cui al precedente comma 8.

#### **Articolo 45 - COMMISURAZIONE DELLA PARTE FISSA**

1. La parte fissa è commisurata:
  - a) per le utenze domestiche: in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare e per le frazioni di rifiuti riciclabili per le quali si preveda di coprire i costi di recupero, al volume di ciascun contenitore di rifiuti assegnato alla singola utenza, secondo le modalità riportate nell'allegato 1) al presente regolamento;
  - b) per le utenze non domestiche: in relazione alla superficie dell'utenza occupata ed al volume di ciascun contenitore di rifiuti o servizio assegnato alla singola utenza, secondo le modalità riportate nell'allegato 2) al presente regolamento.
2. Non si applicano riduzioni e/o esclusioni alla superficie occupata ai fini della individuazione della classe dimensionale per le utenze non domestiche.
3. Il regolamento per il servizio di gestione dei rifiuti urbani determina gli standard minimi e massimi dei contenitori assegnabili a ciascuna utenza, sulla base dei quali viene definita la parte fissa per ciascuna utenza.
4. Ciascuna utenza, in ragione del presupposto del possesso o detenzione di locali o di aree, è comunque tenuta a corrispondere la parte fissa in relazione al volume standard minimo assegnabile, indipendentemente dal ritiro dei contenitori per la raccolta dei rifiuti. Qualora l'utenza domestica disponga di contenitori oltre lo standard massimo assegnabile, è tenuta a corrispondere una parte fissa proporzionale al volume eccedente lo standard.
5. Nel caso di utenze con servizio condominiale, il volume assegnato a ciascuna utenza è definito in ragione del numero di utenze alle quali è assegnato il contenitore, fermo restando il volume minimo standard assegnabile.
6. Per volume assegnato a ciascuna utenza si intende il volume normalizzato ed equivalente derivante dall'applicazione dei coefficienti di adattamento elencati in tabella allegato 9), secondo le modalità di calcolo previste negli allegati 1) e 2) del presente regolamento.
7. Nel caso di utenze non domestiche che esercitano attività agricole, comprese le superfici di vendita connesse all'attività di azienda agricola e che non abbiano attivato servizi, il pagamento della parte fissa si intende assolto previa sottoscrizione della relativa convenzione con il Soggetto Gestore e il versamento della quota di adesione al servizio di raccolta dei rifiuti agricoli.

#### **Articolo 46 - COMMISURAZIONE DELLA PARTE VARIABILE**

1. La parte variabile è commisurata:
  - a) per le utenze domestiche: alla quantità di rifiuto secco non riciclabile raccolto presso ciascuna utenza secondo le modalità di cui all'allegato 1) al presente regolamento, applicando le modalità di quantificazione della frazione secca non riciclabile specificate



- all'allegato 3) al presente regolamento; per le frazioni di rifiuti riciclabili per le quali si preveda la copertura dei costi di recupero, alla quantità di rifiuti riciclabili raccolti presso ciascuna utenza secondo le modalità di cui all'allegato 1) applicando le modalità di quantificazione di tali frazioni specificate all'allegato 3) al presente regolamento;
- b) per le utenze domestiche in particolari situazioni socio-sanitarie: alla quantità di rifiuto secco non riciclabile raccolto presso ciascuna utenza con l'istituzione di specifici servizi per la particolare tipologia di rifiuti prodotti con tariffe determinate secondo le modalità di cui all'allegato 1), applicando le modalità di quantificazione della frazione secca non riciclabile specificate all'allegato 3) al presente regolamento;
- c) per le utenze non domestiche: alla quantità di rifiuto raccolto presso ciascuna utenza secondo le modalità di cui all'allegato 2) al presente regolamento; applicando le modalità di quantificazione dei rifiuti conferiti al servizio pubblico specificate nell'allegato 3) al presente regolamento.

#### **Articolo 47 - MODALITÀ DI COMMISURAZIONE INDIVIDUALE DELLA PARTE VARIABILE**

1. Il Soggetto Gestore persegue l'obiettivo di determinare la parte variabile della tariffa mediante avanzati e moderni sistemi di commisurazione delle quantità di rifiuti prodotte.
2. In presenza di errori strumentali o di trascrizione digitale, magnetica o elettronica dei dati, si procederà alla commisurazione delle quantità di rifiuti prodotte in via residuale nel seguente modo:
  - in caso di perdita o danno parziale ed irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti prodotti nell'anno in corso, la quantità di rifiuti conferita al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale ai conferimenti effettuati nel periodo precedente o successivo a quello della perdita del dato, fatto salvo l'addebito dei quantitativi minimi così come previsto dal comma 4.
3. Nei casi specifici di servizi con la rilevazione della pesatura, secondo le specifiche di cui all'allegato 3), viene associato un peso minimo del rifiuto raccolto quantificato in relazione alle modalità di conferimento ed alle precisioni strumentali così come approvato dal Titolare del Servizio.
4. Nei casi di totale o parziale assenza di rilevazioni, sia di operazioni di svuotamento che di pesatura, qualora l'utente non sia in grado di giustificare, con legittima motivazione/documentazione, l'assenza o minori quantità di rifiuto relativo alla frazione secca non riciclabile, ai fini della quantificazione della parte variabile della tariffa (per il calcolo della quale si fa riferimento anche al servizio di raccolta sempre potenzialmente fruibile), nonché a copertura dell'intero ciclo della raccolta differenziata (comprese le raccolte delle frazioni riciclabili), verranno considerati ed addebitati d'ufficio, in proporzione alla durata dell'obbligazione dell'utenza e del periodo di fatturazione:
  - a) per le utenze domestiche, un quantitativo di chilogrammi corrispondenti ai seguenti volumi:

numero componenti	lt/anno
1	240
2	360
3	480
4	600
5	720
6+	840

- b) per le utenze non domestiche con servizio ordinario: un quantitativo di chilogrammi corrispondenti a n. 2 svuotamenti/anno con riferimento al contenitore in dotazione, fermo restando il volume standard minimo assegnabile;
  - c) per le utenze non domestiche con servizio a pesatura: n. 0,1 chilogrammo per litro di contenitore per ciascun esercizio annuale.
5. Il numero di componenti per le utenze domestiche di cui al comma precedente sarà quello risultante alla fine dell'anno solare di riferimento, ovvero quello risultante alla data di cessazione dell'utenza.
  6. Per le utenze domestiche di cui all'articolo 43 - comma 4, lettera d) non si applica quanto previsto dal precedente comma 4, lettera a).
  7. In caso di contestazione della tariffa dovuta per utenze con servizi condominiali, supportata da legittima motivazione/documentazione, si procederà al ricalcolo per il periodo considerato della tariffa dovuta per la singola utenza come indicato al comma 2.
  8. Per le utenze nelle quali la quantificazione dei rifiuti conferiti viene effettuata mediante sistemi di pesatura, per ciascuna operazione di svuotamento viene attribuito un peso minimo, approvato dal Titolare del Servizio.
  9. Gli utenti per i quali sia stata elevata sanzione o raccolte le prove per abbandono o smaltimento illecito e irregolare di rifiuti la tariffa annuale verrà commisurata ad un numero di 26 svuotamenti dei contenitori in dotazione per il rifiuto secco non riciclabile, in proporzione alla durata dell'obbligazione dell'utenza e del periodo di fatturazione, comprensivi degli svuotamenti effettivamente eseguiti; nel caso di mancanza di servizi assegnati, o in presenza di servizi condominiali, il calcolo viene effettuato prendendo a riferimento il volume minimo dei contenitori assegnabili alla singola utenza.

#### **Articolo 48 - CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE**

1. Le utenze non domestiche non esattamente indicate nell'allegato 5) al presente regolamento sono associate alla categoria che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della potenzialità di produzione rifiuti.
2. Ai fini della classificazione di cui al comma precedente, si fa riferimento all'autorizzazione per l'esercizio dell'attività rilasciata dagli uffici competenti e comunque alle attività effettivamente svolte; in particolare, ai fini della classificazione in categorie delle attività esercitate nei locali o sulle aree, si fa riferimento al codice ISTAT dell'attività o da quanto risulti dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti (Camera di Commercio, ecc.) relativamente all'esercizio delle attività medesime, sempreché tali certificazioni non contrastino con la reale attività merceologica esercitata, nel qual caso il riferimento è a quest'ultima. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'ufficio I.V.A..
3. Nel caso di più attività, distintamente specificate ma esercitate promiscuamente negli stessi locali o aree scoperte operative, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale, in base a quanto indicato sulla visura camerale.
4. La tariffa è unica anche se, per l'esercizio dell'attività, sono utilizzate superfici con diverse destinazioni (ad esempio area espositiva, commerciale, deposito, ecc.) con superfici operative non sempre presenti nella tipologia dell'attività medesima (es. albergo con ristorante), viceversa le tariffe saranno distinte nell'ipotesi di complesso unitario su cui sono insediate attività con destinazioni diverse.
5. Sono classificati nella medesima categoria del bene principale i locali o le aree scoperte produttive, pertinenziali o accessori dello stesso, anche se da questo separati, ma in oggettivo rapporto funzionale.

6. Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione, nelle quali sia esercitata anche un'attività economica o professionale, la tariffa da applicare alla superficie utilizzata a tal fine, è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata.
7. Gli esercenti attività economiche possono chiedere, nell'ambito dell'allegato 5), che i locali e le aree utilizzate possano essere ammesse ad una categoria diversa da quella individuata nella stessa tabella, in base alla loro specifica destinazione, qualora reputino che tale ricategorizzazione della propria attività sia più appropriata alla quantità di rifiuti prodotta annualmente. L'inserimento della nuova categoria richiesta avviene a giudizio insindacabile del Soggetto Gestore, che può eseguire le opportune verifiche del caso o prescrivere l'adozione di idonei sistemi di verifica delle effettive quantità di rifiuti prodotti.

#### **Articolo 49 - DEFINIZIONE DI LOCALI TARIFFABILI**

1. Per le utenze non domestiche si considerano locali tariffabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.
2. A tal fine sono da considerarsi tariffabili le superfici utili di tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nessuno escluso, comprese le aree scoperte operative delle utenze non domestiche.
3. La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è rilevata dalla planimetria catastale aggiornata e completa dell'utenza occupata o, in mancanza di questa, dalla visura catastale che dovrà essere presentata dal soggetto passivo. In mancanza di presentazione della documentazione per la rilevazione del dato relativo alla superficie occupata il soggetto gestore procederà con modalità di presunzione semplice, di cui agli articoli 2727, 2728 e 2729 del Codice Civile.
4. In sede di commisurazione della superficie complessiva, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 non si considerano e quelle superiori sono arrotondate al metro quadrato.
5. Le utenze non domestiche per le quali il Soggetto Gestore non abbia la possibilità di determinare con criteri oggettivi la superficie di riferimento, sono comunque tenute a corrispondere la parte fissa così come determinata ai sensi dell'articolo 45, con riferimento alla Classe 1 di superficie di cui all'allegato 7).

#### **Articolo 50 - TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO**

1. La tariffa è ridotta, limitatamente alla parte variabile:
  - a) del 30 per cento per le utenze domestiche che procedono al recupero della frazione organica con produzione di compost, riutilizzabile nella pratica agronomica, secondo le modalità di cui al regolamento per la gestione dei rifiuti urbani.
2. La riduzione della tariffa per le utenze domestiche che procedono al recupero della frazione organica è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, previa presentazione di atto d'obbligo secondo lo schema tipo predisposto dal Soggetto Gestore, ed hanno effetto dalla data in cui viene presentata la comunicazione. Gli utenti sono tenuti a comunicare il venire meno delle condizioni per l'attribuzione di tale agevolazione; in difetto il Soggetto Gestore provvede al recupero della tariffa con applicazione delle penalità previste per l'omessa comunicazione di variazione.
3. La riduzione della tariffa di cui al comma 1 decade nel caso in cui non vengano rispettate le norme tecniche per la pratica del compostaggio domestico previste dal regolamento per il servizio di gestione dei Rifiuti Urbani e/o dagli appositi regolamenti comunali che normano la materia.

4. Il criterio di ripartizione della tariffa per le utenze con servizi condominiali così come previsto dagli allegati 4) e 5) deve essere esplicitamente richiesto da parte delle utenze, anche attraverso l'intermediazione dell'amministratore o del soggetto che gestisce i servizi comuni.
5. È facoltà del Soggetto Gestore prevedere per le utenze non domestiche che si avvalgono del servizio pubblico per il conferimento continuativo della totalità dei rifiuti assimilati agli urbani e dei rifiuti speciali, l'attribuzione della classe di superficie immediatamente inferiore a quella effettiva ai fini del calcolo della quota fissa. Tale attribuzione avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione di apposita convenzione.

#### **Articolo 51 - CONDIZIONI DI ESENZIONE ED AGEVOLAZIONE NEL PAGAMENTO DELLA TARIFFA**

1. Il Titolare del Servizio potrà approvare appositi regolamenti o delibere che prevedono eventuali riduzioni ed esenzioni per utenze che risultino in particolari situazioni. Tali agevolazioni/esenzioni sono iscritte in bilancio come spesa coperta da risorse diverse dai proventi della tariffa corrispettiva e del tributo per i servizi indivisibili di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
2. I Comuni, nell'espletamento delle proprie funzioni sociali ed assistenziali, hanno la facoltà di sostituirsi nel pagamento della tariffa ad utenze domestiche e non domestiche. In questi casi il Soggetto Gestore emette la fattura intestata al soggetto obbligato con recapito della stessa al Comune richiedente.
3. Per le utenze in cui le particolari situazioni di disagio sanitario comportino una anomala produzione di rifiuto soggetto a tariffa in funzione delle quantità conferite, e che abbiano un indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) non superiore al limite stabilito dal Titolare del Servizio, è prevista un'agevolazione pari a 1/3 della tariffa calcolata ai sensi dell'articolo 46 - comma 1, lettera b) della tariffa, con copertura di spesa in base a quanto previsto al comma 1 del presente articolo.

#### **Articolo 52 - TARIFFA PER MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI VIAGGIANTI**

1. È istituita la tariffa per manifestazioni e spettacoli viaggianti per eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, che prevedono occupazioni di impianti sportivi (stadio comunale, palasport e simili) o aree scoperte, la cui relativa produzione di rifiuti è temporanea e variabile.
2. La tariffa è commisurata al servizio base reso in funzione della tipologia dei contenitori utilizzati e alla tipologia di stoviglie impiegate, nonché alla quantità di eventuali servizi aggiuntivi complementari richiesti.
3. Il Titolare del Servizio approva annualmente la tariffa di cui sopra, secondo le modalità di cui all'allegato 10) al presente regolamento, individuando importi differenziati del servizio base al fine di incentivare l'adozione di comportamenti finalizzati alla riduzione del rifiuto secco non riciclabile, nonché la corretta differenziazione dei rifiuti riciclabili da parte degli organizzatori di manifestazioni o eventi.
4. In caso di perdita o danno parziale ed irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti prodotti, la quantità di rifiuti conferita al servizio sarà desunta in via proporzionale ai conferimenti effettuati nel periodo precedente o successivo a quello della perdita del dato; in mancanza anche di tali dati, verranno fatturati i costi di manifestazioni di pari entità.
5. Per tutte le manifestazioni e spettacoli viaggianti il Soggetto Gestore potrà richiedere il versamento di un importo pari ad almeno il doppio della tariffa specifica, quale acconto a copertura delle spese di gestione dei rifiuti prodotti da tali attività; a conclusione della manifestazione si procederà al conguaglio in relazione alle spese effettivamente sostenute. Il

Comune, prima del rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di tali manifestazioni, è tenuto a verificare l'attivazione dei servizi.

6. Nel caso di omessa attivazione del servizio di gestione dei rifiuti, previsto da parte degli organizzatori di manifestazioni o eventi, o di cessione dei rifiuti/materiali differenziati ad altro Soggetto, è comunque dovuta la tariffa pari al doppio del servizio base, come indicato nel regolamento consortile per la disciplina del servizio nelle manifestazioni ed eventi ecosostenibili e successive integrazioni.
7. Per tutto ciò che non è disciplinato nel presente articolo si rimanda al regolamento consortile per la disciplina del servizio nelle manifestazioni ed eventi ecosostenibili e successive integrazioni.

### **Articolo 53 - MERCATI**

1. È istituita una tariffa per la gestione dei rifiuti, dovuta da tutte le utenze che occupano temporaneamente, con o senza autorizzazione locali od aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. La tariffa è determinata annualmente in base ai seguenti criteri:
  - a) occupazione temporanea di locali e/o aree pubbliche è soggetta al pagamento di un corrispettivo per il solo fatto che il servizio sia erogato ed avviene con decorrenza dalla data di autorizzazione comunale per l'occupazione degli spazi di cui trattasi;
  - b) le utenze mercatali sono soggette all'applicazione di una tariffa determinata sulla base del Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, della quantità di rifiuto raccolto presso tali utenze, del numero delle presenze annuali, della superficie e della tipologia di attività.
3. La tariffa è riscossa dal Soggetto Gestore su tempestiva segnalazione effettuata dall'Ufficio Comunale competente ad autorizzare l'occupazione del relativo suolo.
4. La parte fissa è commisurata ai costi fissi di attivazione e cessazione del servizio ricorrente, comprensivi della fornitura di contenitori per la raccolta differenziata e del servizio di pulizia delle aree, in ragione del numero di posti vendita del mercato e secondo le modalità di cui agli allegati 11) e 12) al presente regolamento.
5. La parte variabile è commisurata alla quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico, secondo le modalità di cui agli allegati 11) e 12) al presente regolamento.
6. Per le utenze mercatali non aventi assegnazione fissa del posteggio da parte del Comune, ovvero mercatali precari, è istituita una tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti che viene determinata annualmente con la deliberazione di approvazione delle Tariffe.

### **Articolo 54 - SERVIZI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE PRESSO L'ECOCENTRO**

1. Ove previsto dal regolamento per il servizio di gestione dei Rifiuti Urbani, il servizio di gestione dei rifiuti assimilati agli urbani presso l'Ecocentro viene eseguito esclusivamente tramite conferimento diretto a cura delle utenze previa apposita autorizzazione rilasciata dal Soggetto Gestore.
2. La tariffa per il servizio previsto al comma 1 viene determinata in sede di approvazione delle tariffe per la gestione dei Rifiuti Urbani.
3. La tariffa è dovuta annualmente dalle utenze non domestiche che richiedono il servizio di cui al precedente comma, con decorrenza dal rilascio della prescritta autorizzazione, come previsto dal regolamento per i servizi di gestione dei Rifiuti Urbani.
4. Per le autorizzazioni a tantum il pagamento della tariffa sarà commisurato al periodo decorrente dalla data di rilascio a quella di riconsegna del documento all'Ecosportello in funzione della tariffa espressa in giorni con una durata minima di 30 giorni.

## **Articolo 55 - SERVIZI EXTRA-TARIFFA**

1. Il Soggetto Gestore potrà fornire, a domanda individuale, servizi complementari ed integrativi rispetto alla gestione della tariffa di cui alle disposizioni normative vigenti.
2. Tali servizi vengono effettuati previa richiesta scritta dell'utente e compensati attraverso il pagamento di un corrispettivo per l'utilizzo di detti servizi. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano tra i servizi di cui al precedente comma:
  - a) la riconsegna di nuove dotazioni dopo la prima fornitura effettuata a seguito di attivazione dell'utenza;
  - b) la fornitura di sacchetti per la frazione secca non riciclabile e per la frazione organica oltre la quantità massima annua stabilita con il Regolamento per i servizi di gestione dei Rifiuti Urbani;
  - c) il lavaggio dei contenitori per le diverse frazioni dei rifiuti urbani;
  - d) tutte le altre prestazioni extrastandard che non rientrano nel servizio ordinario per le utenze domestiche e non domestiche, così come individuati nel Regolamento per il servizio di gestione dei Rifiuti Urbani.
3. È demandata al Soggetto Gestore l'individuazione e la determinazione del corrispettivo dovuto dagli utenti per l'utilizzo dei servizi extra-tariffa.
4. È consentito cumulare l'addebito del servizio di gestione dei rifiuti urbani con quello di altri servizi.

## **Articolo 56 - COMUNICAZIONE**

1. I soggetti passivi, di cui al precedente articolo 42, hanno l'obbligo di comunicare al Soggetto Gestore l'inizio o la cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree entro i 30 giorni successivi al loro verificarsi e di richiedere l'attivazione dei servizi necessari per la raccolta dei rifiuti. Detta comunicazione deve avvenire mediante la compilazione di appositi modelli messi a disposizione dal Soggetto Gestore.
2. Le comunicazioni devono essere sottoscritte con firma leggibile e presentate da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o negoziale o da loro incaricati muniti di apposita delega. Della presentazione è rilasciata apposita ricevuta. In caso di spedizione la comunicazione si considera presentata nel giorno d'arrivo agli uffici consortili o, se inviata tramite telefax, nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento.
3. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento a tariffa rimangono invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a presentare nuova comunicazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti, la variazione riguardi soltanto il numero degli occupanti.
4. Gli eredi solidalmente obbligati che continuassero ad occupare o condurre i locali già assoggettati a tariffa, hanno l'obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della tariffa.
5. In presenza di utenze domestiche e utenze non domestiche con servizi condominiali è fatto obbligo all'Amministratore condominiale di presentare al Soggetto Gestore l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.
6. L'ufficio anagrafe comunale, all'atto del perfezionamento delle pratiche di iscrizione anagrafica o di variazione di residenza, informa i cittadini della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione ai fini della gestione della tariffa.

7. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza, colui che intende provvedere al pagamento della tariffa deve darne esplicita comunicazione, così come indicato nel precedente articolo 43 - comma 6.
8. Ai fini di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella comunicazione di attivazione delle unità immobiliari devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

## **Articolo 57 - CONTROLLO**

1. Il Soggetto Gestore provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati di cui al precedente articolo 42 ed al controllo dei dati dichiarati con le comunicazioni di cui al precedente articolo.
2. Nell'esercizio di detta attività il Soggetto Gestore effettua le verifiche ed i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune.
3. I controlli possono essere effettuati, oltre che dal personale di vigilanza preposto per legge, anche dal personale del Soggetto Gestore o da personale delegato dal medesimo. Del mancato rispetto del presente regolamento potranno essere inoltrate le relative comunicazioni al Comune che ne fa esplicita richiesta.
4. Sono previsti, inoltre, controlli e verifiche sul sistema di raccolta, in particolare sull'effettiva pratica del compostaggio domestico e sulle utenze la cui produzione del rifiuto secco non riciclabile è risultata pari a zero o a valori non compatibili con una produzione virtuosa, ma potenzialmente elusiva.
5. In caso di riscontro di omessa comunicazione di dati o elementi che determinano un maggiore importo della tariffa, o in mancanza della comunicazione di attivazione dell'utenza, il Soggetto Gestore effettua apposita comunicazione all'utenza a seguito degli accertamenti effettuati. Dalla data di ricevimento di tale comunicazione, l'utente ha 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione della propria posizione e può presentarsi o inviare comunicazioni fornendo le precisazioni del caso che, se ritenute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.
6. Il Soggetto Gestore, decorso il termine assegnato, provvede a calcolare nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, o per i quali non si riconoscono fondate le precisazioni fornite, il relativo importo determinato sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.
7. In caso di riscontro di omessa, infedele o incompleta comunicazione, il Soggetto Gestore, ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per il recupero delle maggiori somme dovute dall'utenza e per il controllo delle comunicazioni, ha la facoltà di:
  - a) rivolgere agli utenti ed ai proprietari dei locali ed aree, se diversi dagli occupanti e detentori, motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree occupati e a rispondere a questionari relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti nei termini indicati;
  - b) utilizzare gli atti e banche dati legittimamente in possesso dei Comuni consorziati e, previ accordi ed intese, degli enti erogatori di servizi a rete;
  - c) richiedere a uffici pubblici, o a enti pubblici anche economici o società erogatrici di pubblici servizi, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli utenti.
8. In caso di mancata collaborazione degli utenti o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il recupero delle somme dovute verrà effettuato dal Soggetto Gestore in via residuale.
9. Al fine di incentivare l'emersione delle omesse attivazioni di utenze non domestiche e dei correlati servizi necessari per la raccolta dei rifiuti, il Titolare del Servizio potrà promuovere iniziative volte al recupero dell'evasione mediante la definizione di procedure agevolate di

ravvedimento da parte dell'utente, per periodi limitati, da attuare in collaborazione con il Soggetto Gestore.

#### **Articolo 58 - SANZIONI**

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite, ai sensi dell'art. 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con una sanzione amministrativa pecuniaria.
2. Tale sanzione è compresa tra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 150,00, salvo che per le seguenti fattispecie per le quali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria come di seguito specificato:

Fattispecie	Minimo	Massimo
Tardiva presentazione della denuncia di attivazione/cessazione utenza	€ 25,00	€ 150,00
Omessa presentazione della denuncia di attivazione/cessazione utenza da parte delle utenze domestiche	€ 50,00	€ 500,00
Omessa presentazione della denuncia di attivazione/cessazione utenza da parte delle utenze non domestiche	€ 80,00	€ 500,00
Infedele dichiarazione	€ 50,00	€ 300,00
Omessa comunicazione di variazione degli elementi che determinano la tariffa	€ 50,00	€ 300,00

3. Le suindicate sanzioni non si applicano in riferimento alle informazioni che il Soggetto Gestore acquisisce periodicamente dall'ufficio anagrafe comunale, concernenti le modifiche nella composizione di nuclei familiari della popolazione residente, per le quali non sussiste l'obbligo di denuncia.

#### **Articolo 59 - INTERESSI E SPESE**

1. Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro i termini indicati nella medesima presso gli uffici postali o gli sportelli bancari abilitati operanti nel territorio, ovvero mediante domiciliazione bancaria o postale o altre modalità di pagamento indicate dal Soggetto Gestore.
2. Le fatture sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza, o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria.
3. In caso di omesso o parziale pagamento il Soggetto Gestore inoltra sollecito di pagamento delle somme dovute dall'utente in riferimento all'erogazione del servizio per la gestione dei rifiuti. L'utente deve provvedere al pagamento entro la data di scadenza indicata nel sollecito.
4. Qualora l'utente non provveda al pagamento a seguito del sollecito di cui al precedente comma, il Soggetto Gestore attiva le procedure di riscossione coattiva, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, con addebito delle spese sostenute per l'attività di recupero del credito, degli interessi di mora e delle eventuali maggiorazioni previste dal presente regolamento.
5. I pagamenti effettuati oltre il termine di scadenza saranno gravati da interessi di mora calcolati come segue:



- a) per le utenze domestiche: con applicazione del tasso legale in vigore ai sensi del Codice Civile, maggiorato di 3 punti percentuali, per il tempo di effettivo ritardo, con decorrenza dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento;
  - b) per le utenze non domestiche: in caso di ritardato pagamento della tariffa, viene adottata, ai sensi del presente Regolamento, l'applicazione automatica degli interessi di mora di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 2002 con decorrenza dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento.
6. In caso di omesso, insufficiente o ritardato pagamento della tariffa, oltre agli interessi di mora sopra indicati, il Soggetto Gestore provvederà ad addebitare una indennità di mora in misura pari al 4 per cento in caso di ritardato versamento dell'importo tra il 31° e il 90° giorno dalla scadenza della fattura, elevabile all'8 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato quando il ritardo supera i 90 giorni dalla scadenza.

#### **Articolo 60 - RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA**

1. Il Soggetto Gestore provvede alla riscossione ordinaria e coattiva della tariffa nei modi e nelle forme più opportune e valide, consentite dalla normativa vigente, ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'obbligazione pecuniaria decade il 31 dicembre del quinto anno successivo dell'annualità per la quale la tariffa corrispettiva è dovuta.
3. Il Soggetto Gestore determina le modalità e le scadenze per la fatturazione della tariffa, prevedendo di norma almeno due emissioni con cadenza semestrale, ed il pagamento della fattura dovrà essere effettuato entro il termine indicato dal Soggetto Gestore che, normalmente, non potrà essere inferiore a 30 giorni rispetto alla data di emissione.
4. Il pagamento della fattura dovrà essere effettuato mediante il bollettino allegato alla stessa o attraverso i servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, domiciliazione bancaria, carte di credito, pos e carte telematiche.
5. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni della tariffa in corso d'anno potranno essere conteggiate nella bollettazione successiva mediante conguaglio compensativo.
6. Il Soggetto Gestore potrà procedere alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalla normativa vigente.
7. Non si procede alla riscossione coattiva di somme di modesto ammontare o comunque di somme pari o inferiori all'importo delle spese da sostenersi per il recupero del credito.
8. Nel caso di omesso pagamento delle fatture il Soggetto Gestore può avvalersi della facoltà di ridurre l'erogazione dei servizi al minimo essenziale.
9. Le spese sostenute per il recupero dei crediti nei confronti degli utenti che non provvedono al pagamento spontaneo della tariffa sono addebitate, ove possibile, all'utente stesso.
10. È facoltà del Soggetto Gestore istituire il deposito cauzionale da parte degli utenti non domestici del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto d'utenza, quale la restituzione integra dei contenitori presi in consegna per la raccolta dei rifiuti e il regolare pagamento della tariffa derivante dal servizio medesimo ed in genere del corretto adempimento degli obblighi posti a carico degli utenti dal presente regolamento. La definizione delle modalità di applicazione, della quantificazione del deposito cauzionale nonché i termini e la decorrenza, sono demandati al Consiglio di Amministrazione.

#### **Articolo 61 - RIMBORSI**

1. Nei casi di errore, di duplicazione, ovvero di eccedenza dell'importo iscritto in bolletta rispetto a quanto dovuto, il Soggetto Gestore, dopo averne accertato il diritto, dispone la nota di

accredito e/o il rimborso entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza dell'utente, ovvero nella fattura successiva in caso di procedimenti effettuati d'ufficio.

2. Nel caso di utenze domestiche occupate da persone residenti nel territorio consortile, il Soggetto Gestore provvede d'ufficio agli eventuali rimborsi dovuti nei confronti degli utenti a seguito di cessazione o di variazione del numero dei componenti mediante conguaglio, se possibile, da effettuarsi nella fattura di successiva emissione, ovvero mediante emissione di ordinativo di pagamento per il rimborso spettante da inoltrare presso il nuovo recapito dell'utente.
3. L'utente, in ogni caso, può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro 5 anni dal pagamento, mediante richiesta motivata, allegando copia della ricevuta di pagamento.
4. Nel caso di sospensione del servizio per motivi di vertenze sindacali, per imprevedibili impedimenti organizzativi o per causa di forza maggiore per un periodo superiore a 15 giorni, verrà riconosciuto un rimborso quantificato nella carta dei servizi del Soggetto Gestore.
5. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali dal momento dell'indebito pagamento ovvero, nel caso di errore non addebitabile al Soggetto Gestore, a decorrere dal 30° giorno successivo alla richiesta di rimborso.

## **Articolo 62 - CONTENZIOSO E AUTOTUTELA**

1. La giurisdizione in ordine alla tariffa corrispettiva è determinata in base alla legge.
2. Il Soggetto Gestore può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente le precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della tariffa e avendone, riconosciuto l'erroneità manifesta, procederà alle dovute rettifiche.
3. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 1965 e seguenti del Codice Civile il Soggetto Gestore può disporre transazioni su crediti nei casi in cui vi sia timore fondato e documentato di insolvenza o di difficile riscossione.

## **Articolo 63 - PRIMA APPLICAZIONE**

1. Alla data di entrata in vigore della tariffa corrispettiva disciplinata dal presente Regolamento, a norma dell'articolo 1 - comma 668 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, si intendono abrogate le disposizioni regolamentari precedenti. Rimane peraltro ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento delle attività di accertamento relative alla Tariffa Integrata per il periodo di sua vigenza.
2. Per la prima applicazione della tariffa corrispettiva di cui all'articolo 1 - comma 668 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, si considereranno valide le denunce precedentemente prodotte ai fini della Tariffa d'Igiene Ambientale, della Tariffa Integrata Ambientale, della Tares Tributo e della tariffa corrispettiva di cui all'articolo 14 - comma 29 del Decreto Legge n. 201 del 2011, opportunamente integrate con gli elementi in essa non contenuti e necessari all'applicazione della nuova tariffa.
3. In riferimento all'articolo 1 - commi 667 e 668 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, per i Comuni che transitano da un sistema di applicazione della tariffa presuntiva ad un sistema di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, continuano ad applicarsi le tariffe approvate nell'anno precedente, salvo l'adeguamento delle stesse al costo determinato per il servizio, limitatamente al periodo di transizione al nuovo sistema.

## **Articolo 64 - DISPOSIZIONI RELATIVE AL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI, AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E ALLE INFORMAZIONI**

1. Per quanto riguarda le richieste di accesso agli atti, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di diritto di accesso agli atti.

#### **Articolo 65 - RINVIO AD ALTRE NORME**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
2. Tutte le successive norme integrative e modificative apportate dalla normativa legislativa e regolamentare vigente, nella materia oggetto del presente regolamento, costituiscono automatica modificazione del regolamento medesimo.

#### **TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI**

##### **Articolo 66 - ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
2. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.